

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5472

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRIPPA, CIABARRI, CERVETTI, MOMBELLI, STRADA,  
MARRI, MANNINO ANTONINO, PRANDINI, GALANTE,  
MAMMONE, DONAZZON**

*Presentata il 21 febbraio 1991*

**Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti e delle tecnologie civili impiegabili a fini militari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di approvare con urgenza la prima legge per la limitazione e la disciplina dell'importazione, esportazione e transito dei materiali di armamento e l'obiettivo differenza fra i materiali di armamento in senso stretto e quelli di elevata tecnologia di possibile e potenziale uso militare non consentirono in occasione dell'approvazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, di approvare norme per l'esportazione dei materiali cosiddetti strategici.

Il problema va rapidamente affrontato per almeno due ragioni di fondo.

In primo luogo è necessario un intervento rigoroso dello Stato per impedire che l'esportazione di tecnologie avanzate sia destinata a fini impropri e di natura

militare, in spregio delle leggi dello Stato e dei principi cui l'Italia ha aderito nelle sedi internazionali, con pregiudizio delle scelte della politica estera e della sicurezza nazionale dell'Italia.

In secondo luogo occorre assicurare alle aziende impegnate in molti settori di punta e che devono confrontarsi in un mercato mondiale sempre più aperto elementi di certezza e la liberazione dal peso e dai tempi impossibili delle attuali incombenze burocratiche.

Dopo aver sancito che l'esportazione e il transito dei materiali in questione sono sottoposti alle autorizzazioni e ai controlli dello Stato (articolo 1), la proposta di legge attribuisce al Ministero del commercio con l'estero la definizione e l'ag-

giornamento della tabella *export* che li contempla, tabella derivante dagli accordi internazionali vigenti e che va aggiornata con periodicità adeguata alla rapidità dell'evoluzione del settore (articolo 2).

All'articolo 3 si prevede che il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della legge n. 185 del 1990 formuli, comunicandoli al Parlamento, gli indirizzi generali, l'elenco dei Paesi verso i quali esercitare restrizioni e tutte le altre indicazioni che consentono poi al Ministro del commercio con l'estero di autorizzare le esportazioni.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un comitato consultivo per l'espressione di motivati e qualificati pareri.

Gli articoli dal 5 al 7 riguardano le procedure autorizzative alle trattative e all'esportazione definitiva, gli obblighi

delle aziende interessate e le garanzie per il controllo della destinazione finale dei prodotti esportati.

All'articolo 8 si prevede la costituzione di un apposito comitato per fornire suggerimenti al Governo e agli operatori.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 riguardano il sistema sanzionatorio per le violazioni della legge, che si vuole particolarmente severo.

L'articolo 15 prevede le necessarie modifiche alla già citata legge n. 185 del 1990.

I presentatori, infine, si rendono conto che, anche in questo campo, sono necessari decisi passi in avanti nell'integrazione e nelle normative comunitarie e in ambiti anche più ampi, rispetto ai quali è auspicabile un'iniziativa dal Governo del nostro Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Esportazione e transito di prodotti ad alta tecnologia).

1. L'esportazione definitiva e temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie civili, impiegabili per fini militari ed elencati nella tabella *export* di cui al decreto ministeriale 14 luglio 1990, n. 313 recante il regolamento concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258, del 5 novembre 1990, nonché al conseguente decreto ministeriale 30 ottobre 1990, concernente l'elenco delle merci sottoposto ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 della *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990, sono soggetti alle autorizzazioni e ai controlli dello Stato.

2. La inclusione dei prodotti e delle tecnologie nella lista *export*, deve rispondere allo scopo di impedire che i trasferimenti relativi possano danneggiare la sicurezza dell'Italia e dei Paesi alleati oppure che siano in contraddizione con intese internazionali cui l'Italia abbia partecipato a fini di coordinamento o con direttive di organi internazionali verso i quali l'Italia si sia obbligata.

## ART. 2.

(Tabella *export*).

1. La tabella *export* deve essere predisposta con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 3.

2. L'aggiornamento della tabella *export*, tenuto conto dell'evoluzione della produzione industriale e di quella tecno-

logica, è disposto con circolare del Ministro del commercio con l'estero con cadenza semestrale e comunque in coincidenza con gli accordi multilaterali sul controllo delle esportazioni (Cocom) ed in armonia con le disposizioni in materia vigenti negli altri Paesi comunitari.

ART. 3.

*(Organi di controllo e di coordinamento dello Stato).*

1. Il comitato di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 1990 n. 185, esercita le prerogative di indirizzo previste al comma 3 del medesimo articolo, anche sulla materia di cui alla presente legge, coordinando gli scopi e le modalità della gestione dei due rispettivi tipi di autorizzazioni e controlli.

2. Spetta al Comitato:

a) indicare i Paesi verso i quali vi-  
gono limitazioni alla esportazione di particolari categorie di prodotti e tecnologie;

b) determinare modifiche delle modalità di esportazione delle merci elencate nell'allegato 1 alla tabella *export*, di cui al citato decreto del 30 ottobre 1990.

3. Gli indirizzi, le modalità e le attività di cui ai commi 1 e 2 vengono comunicati al Parlamento con una relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiuntiva e contestuale a quella prevista dall'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185. Si applicano le prescrizioni di cui al medesimo articolo 5, comma 3.

4. Il Ministro del commercio con l'estero, previo parere del comitato di cui all'articolo 4, autorizza, volta per volta, l'esportazione ed il transito dei materiali oggetto della presente legge.

ART. 4.

*(Comitato consultivo).*

1. È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato per

l'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1. Detto comitato esprime parere non vincolante al Ministro del commercio con l'estero, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e delle finanze.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2, vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.

4. Il comitato si avvale della consulenza di due esperti fissi nominati dal Ministro del commercio con l'estero, su proposta delle amministrazioni rappresentate nel comitato di intesa con il presidente del comitato stesso. Il comitato può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dalla stesso presidente del comitato, sentito il parere degli altri membri.

5. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni.

6. Il comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

#### ART. 5.

*(Obblighi delle aziende  
nella fase delle trattative).*

1. Chiunque, dovendo esportare prodotti o tecnologie di cui all'articolo 1, entri in trattative commerciali contrattuali, prima di impegnarsi a sottoscrivere accordi per la segretezza sui prodotti o sulle tecnologie da far conoscere alla controparte durante la fase di contrattazione, deve comunicarne l'intenzione al presidente del comitato di cui all'articolo 4 che, entro un mese, può vietare tale atti-

vità preliminare. Questa, comunque, non può violare eventuali classifiche di segretezza imposte dagli organi dello Stato.

2. Le direttive del comitato di cui all'articolo 3, determinano quali siano i Paesi ed i soggetti pubblici e privati, verso i quali è comunque vietato avviare o entrare anche nella fase contrattuale preliminare circa tutti o parte dei prodotti e delle tecnologie contenuti nella tabella *export*.

#### ART. 6.

(Autorizzazioni).

1. Il Ministro del commercio con l'estero sentito il comitato di cui all'articolo 4, autorizza l'esportazione definitiva o temporanea, il transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale. Dette autorizzazioni sono utilizzabili da parte dell'esportatore direttamente presso gli uffici doganali.

2. L'eventuale rifiuto di concessione dell'autorizzazione deve essere motivato in relazione alla tabella *export*, e alle direttive del comitato di cui all'articolo 3, nonché a ragioni di sicurezza pubblica o di interesse nazionale. Decorso 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione senza che questa sia stata rilasciata o sia stata comunicata al richiedente alcuna decisione, si intende che vi sia stato un rifiuto.

3. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e la relativa documentazione sono determinate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del comitato di cui all'articolo 3. Tale decreto determina altresì i criteri generali per il procedimento da seguire, indicando tempi e procedure tali da non penalizzare gli operatori italiani rispetto a quelli concorrenti di altri Paesi.

4. Ai fini della garanzia della destinazione finale dei prodotti e delle tecnologie

particolarmente sensibili e sui quali sia necessario esercitare un controllo più stretto, i decreti dovranno prevedere che, a corredo della domanda, sia presentato il certificato di importazione rilasciato dalla autorità governativa del Paese importatore, fatta salva la facoltà del Ministero del commercio con l'estero di prescrivere che, in luogo del certificato di importazione, sia prodotto il certificato di uso finale. Il presente criterio si applica esclusivamente su richiesta del comitato di cui all'articolo 4 a prodotti, tecnologie e Paesi indicati per tale scopo nelle direttive del Comitato di cui all'articolo 3.

5. Sono ammesse le licenze con l'impegno alla periodicità delle forniture o delle prestazioni, nonché le licenze di distribuzione, purché siano dichiarati o prescritti i termini per tenere sotto controllo anche nel tempo le operazioni complesse così autorizzate.

6. I movimenti di importazione e riesportazione dei prodotti e delle tecnologie già legittimamente esportati, se avvengono coi precedenti destinatari per ragioni di manutenzione o riparazione, non sono soggetti a nuove autorizzazioni, ma debbo essere comunicati al Ministero con riferimento alla licenza originaria.

7. Per ragioni di sicurezza nazionale l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o il Presidente del Consiglio dei ministri possono sospendere o revocare autorizzazioni e facoltà di cui al presente articolo.

8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione e transito verso Paesi NATO, EFTA, Australia, Irlanda e Giappone, ovvero per operazioni contemplate da apposite intese intergovernative e accordi multilaterali sul controllo delle esportazioni (Cocom), non è richiesto il parere del comitato di cui all'articolo 4.

9. Ottenuta l'autorizzazione di cui al presente articolo, l'esportazione non necessita della licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle forniture destinate agli enti militari.

ART. 7.

*(Revoca o sospensione delle autorizzazioni).*

1. Per l'esportazione delle merci e tecnologie compresi nell'allegato 1 alla tabella *export*, destinate ad enti civili e militari, sono autorizzati sia i finanziamenti agevolati, sia l'assicurazione del credito da parte Sace.

2. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 o il loro mancato rinnovo o proroga nel caso dell'escussione di un contratto si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, n. 6) della legge 24 maggio 1977, n. 227, come causa non dipendente da inadempienza contrattuale dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni o della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi e anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) del primo comma dell'articolo 15 della suddetta legge.

ART. 8.

*(Comitato consultivo e per l'informazione).*

1. È istituito un comitato consultivo e per l'informazione sui controlli disciplinati con la presente legge e con sede presso il Ministero del commercio con l'estero che ne dispone la nomina. La composizione ed il funzionamento del comitato sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Sono chiamati a farne parte, oltre che esperti, anche i rappresentanti delle organizzazioni degli industriali, del CNR e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. Scopi del comitato consultivo sono:

a) suggerire al Governo le misure più opportune per gestire i controlli con efficienza rispetto ai fini della sicurezza,

ma senza compromettere il successo delle attività di scambio commerciale con l'estero;

b) diffondere la conoscenza dei controlli tra gli operatori, suggerendo altresì le più opportune modalità di protezione aziendale dei prodotti e delle tecnologie contro i trasferimenti illeciti.

ART. 9.

*(Mancanza dell'autorizzazione).*

1. Chiunque, senza autorizzazione, esporta o passa in transito i prodotti di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da 2 a 6 anni, e con la multa da 5 a 150 milioni di lire.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi viola il divieto di proseguire nelle trattative.

ART. 10.

*(Falsità nella documentazione).*

1. Chiunque esporta i prodotti di cui all'articolo 1 a seguito dell'ottenimento o rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, avendo fornito con dolo o colpa grave notizie in tutto o in parte non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 3 a 100 milioni di lire.

ART. 11.

*(Confisca).*

1. Alla condanna per i delitti puniti negli articoli 8 e 9 segue la confisca.

ART. 12.

*(Violazione delle condizioni di consegna).*

1. Chiunque esporta o passa in transito i prodotti di cui all'articolo 1 in violazione della condizione di consegna

alla destinazione indicata nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 6, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5 a 150 milioni di lire.

ART. 13.

*(Decadenza dai benefici).*

1. Chiunque si rende colpevole dei reati di cui agli articoli 9, 10 e 12 è sospeso cautelaramente da tutte le autorizzazioni in corso e decade dai benefici ed agevolazioni fiscali e creditizie connesse con le operazioni di che si tratta.

ART. 14.

*(Circostanze aggravanti).*

1. Se i delitti puniti negli articoli 9, 10 e 12 sono stati commessi per esportare prodotti e tecnologie verso destinazioni e finalità considerate particolarmente pericolose nelle direttive di cui all'articolo 3, le pene sono aumentate.

ART. 15.

*(Modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185).*

1. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185 è integrato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Nel comitato consultivo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 185 del 1990 il rappresentante del Ministero dell'ambiente è sostituito da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185 è abrogata.

4. L'allegato al regio-decreto 11 luglio 1941, n. 1161, non si applica relativamente alla concezione funzionale del segreto e alle procedure determinate con la legge 24 ottobre 1977, n. 801.